

CICLO TECNOLOGICO

Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, eseguita con impianti a ciclo chiuso, nonché in pulitintolavanderie a ciclo chiuso, con utilizzo di Composti Organici Volatili (COV), compresi i clorurati, purché non siano lesivi per l'ozono (ai sensi della legge 28 dicembre 1993 n. 549 e successive modificazioni) e non siano classificati, ai sensi dell'art. 272 comma 4 e 4 bis come:

- cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.Lgs. 152/06, oppure:
- sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP").

L'allegato, in funzione della capacità di trattamento (somma delle capacità delle singole macchine) è suddiviso in due parti:

- A.** Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento **superiore a 30 kg** di capi asciutti;
- B.** Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento **inferiore o uguale a 30 kg** di capi asciutti.

Definizioni

Solvente organico: qualsiasi C.O.V. (Composto Organico Volatile) usato da solo o in combinazione con altri agenti come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente.

Solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola.

Sistema di lavaggio a secco: trattasi di un impianto costituito da diversi apparati integrati ed interattivi per la pulizia a secco;

Pulizia a secco: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate mediante l'utilizzo prevalente di solventi;

Ciclo di asciugatura: processo utilizzato per eliminare dalla merce lavata la percentuale di solvente residua dopo la centrifugazione. Viene realizzato tramite una fase riscaldamento–condensazione ottenuta con la circolazione alternata in batterie di riscaldamento e raffreddamento del sopraddetto solvente allo stato liquido reso aeriforme dalla circolazione forzata dell'aria presente nel tamburo (abbattimento primario). Nelle macchine a circuito chiuso questa prima fase viene seguita da un iper–raffreddamento (senza preriscaldamento) dei residui di solvente ancora allo stato gassoso ottenuto con l'azione di gruppi frigoriferi interni che, basandosi sui valori di saturazione del solvente in atmosfera, riducono la concentrazione dello stesso a valori in concentrazione prossimi a zero (abbattimento secondario).

Composto Organico Volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0.01kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari d'uso.

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione e/o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente provvedimento.

- PARTE A -**Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento SUPERIORE A 30 KG di capi asciutti.****Fasi lavorative**

- 1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare.
- 2) Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni, coperte ecc. ottenuta mediante battitura, spazzolatura e allontanamento di corpi estranei, sia che si effettuino manualmente che meccanicamente con battitrici e/o spazzolatrici meccaniche.
- 3) Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile, in postazione dotata di presidio di aspirazione da impiegarsi solo per operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente.
- 4) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e, conseguente sotto-raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria, mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente.
- 5) Applicazione di prodotti per la tintura o per il ripristino del capo mediante pistola a spruzzo o immersione in bagni e successiva operazione di asciugatura. Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di aspirazione ed abbattimento del particolato.
- 6) Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque finalizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera.

Materie Prime

- Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
- Pellami;
- Composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
- Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**Tabella A: Valori limite e modalità di verifica.**

Fasi lavorative	Sostanze inquinanti da ricercare	Valori limite	Tipologie impianti di abbattimento
3, 4, 5	COV	20 g/kg ^(a)	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.
2	Polveri	10 mg/Nm ³ ^(b)	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.
5	Ammoniaca e ammine	20 mg/Nm ³ ^(b)	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.
	Particolato da operazioni a spruzzo	3 mg/Nm ³ ^(b)	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.
Le fasi lavorative individuate ai punti 1) e 6) non generano emissioni in atmosfera; pertanto, non sono state definite specifiche prescrizioni.			

Note:

- a) Il valore limite 20 g COV/ kg capi indica il valore di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato. Tale valore limite deve essere applicato all'insieme delle fasi individuate e descritte ai punti 3), 4) e 5) e rispettato

tenuto conto sia delle emissioni diffuse sia convogliate;

- b) I limiti da rispettare – relativi ad emissioni gassose convogliate – fanno riferimento agli inquinanti effettivamente presenti nelle emissioni, deducibili dalle materie prime utilizzate.

Al fine del rispetto del suddetto valore limite, deve essere rispettata la seguente condizione:

Valore calcolato o misurato < Valore limite fissato

dove, ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le modalità illustrate di seguito.

Piano gestione solventi (fasi di pulitura a secco 3, 4 e 5)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il Valore di Emissione Totale Calcolato (V.E.T.C.) espresso in g-COV/kg-capi da confrontare con il Valore Limite di Emissione Totale (V.L.E.T) definito al punto 11 della tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella A (20 g-COV/kg-capi).

Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel Modello 4 e reso disponibile sul sito di Regione Lombardia in formato “.xls”

Per la verifica del rispetto del V.L.E.T. si utilizza la seguente formula:

V.E.T.C deve essere minore o uguale V.L.E.T.

dove:

V.E.T.C. = (Solvente in Input – Solvente in Output) / Quantità annua di prodotto lavato ed essiccato

Solvente in input (I): solvente presente all’inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato «vergine» o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all’inizio o durante l’anno di riferimento. Le quantità di solvente acquistate sono desunte dal registro degli Acquisti e/o dalle fatture d’acquisto.

Solvente in output (O) = solvente O1 + solvente O2 + solvente O3

- **solvente O1:** solvente presente all’interno dell’impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all’interno della/e macchina/e) alla conclusione del periodo considerato dal Piano di Gestione Solventi.
- **solvente O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell’arco di tempo considerato nel Piano di Gestione dei Solventi. Convenzionalmente è stabilito nella misura del 10% del totale dei rifiuti contenenti solvente. Il gestore può, in alternativa, eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuto), volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi inviati a smaltimento. I risultati delle analisi potranno essere usati per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche sostanziali delle materie prime o delle macchine. Il gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD – Modello Unico di Dichiarazione – per ricavare il quantitativo di rifiuti prodotti contenenti solventi.
- **solvente O3:** solvente residuo dei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell’arco di tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il gestore, entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, redige e tiene a disposizione degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al Modello 4, fino alla eventuale predisposizione di un sistema informatico per la trasmissione.

Per le attività di cui al punto 4) del paragrafo “Fasi lavorative”, il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale di cui alla tabella A e pari a 20 g/kg, deve essere effettuato sulla base della elaborazione del “Rapporto mensile di attività” (Modello 2), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il “Rapporto giornaliero di attività” (Modello 3).

Nella compilazione di tali modelli, il gestore individuerà:

- il quantitativo di capi puliti e asciugati in kg o, in alternativa,
- il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico /ciclo massimo della macchina in kg.

Il “Rapporto mensile di attività” (Modello 2) dovrà essere firmato dal gestore dell’impianto e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, in formato digitale o cartaceo.

I valori limite di cui alla tabella A delle Prescrizioni, lettere b), c) e d) si applicano a tutte le emissioni convogliate e devono essere rispettati per tutte le fasi previste dalle attività del presente allegato, per ciascun camino.

Il gestore deve conservare, a disposizione degli organismi preposti al controllo:

- Copia della domanda di adesione all’autorizzazione generale, comprensiva degli allegati richiesti;
- Il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente (Modello 4);
- Il Rapporto mensile di attività (Modello 2);
- Annotazione/registrazione delle manutenzioni.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell’allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente alle fasi/operazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Laddove non sia garantito il rispetto dei valori limite, il gestore dovrà prevedere l'installazione di sistemi di abbattimento conformi alla normativa regionale (dGR 3552/2012 e s.m.i.) e dovrà tenere a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici ivi riportati.

Criteria di manutenzione

3. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore degli impianti o dei sistemi di abbattimento e dovranno essere opportunamente registrate. Il relativo registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

4. Salvo diversamente indicato dal gestore, la messa in esercizio per gli impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di assunzione di efficacia dell’adesione all’autorizzazione generale (quarantaseiesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adesione); diversamente, l’ esercente, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all’Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
5. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’ esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s’intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Modalità e controllo delle emissioni

6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di venti giorni nel corso dei quali l’ esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 6.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di dieci giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel successivo punto 10;
- 6.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di messa a regime degli impianti, caricandoli sull'applicativo regionale «AUA POINT» con le modalità previste dalla dGR n. XI/5773 del 21/12/2021, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

7. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; le analisi devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo.
8. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli, previa comunicazione a Provincia, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 4.

Le verifiche periodiche continueranno ad essere effettuate con cadenza biennale e gli esiti dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione, il gestore, entro novanta giorni dalla data di assunzione di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale, dovrà inviare i referti analitici caricandoli sull'applicativo regionale «AUA POINT» sopra richiamato.

Metodologia analitica

10. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Ad oggi le norme tecniche sono le seguenti:

<i>Parametro o inquinante</i>	<i>Metodo</i>
Velocità e portata	UNI 16911
COV (singoli composti)	UNI EN 13649
COV	UNI EN 12619
polveri	UNI EN 13284:2003
ammoniaca	EPA CTM 027:1997

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme tecniche di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 10.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 10.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 10.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 10.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

- PARTE B -**Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento INFERIORE O UGUALE A 30 KG di capi asciutti.****Fasi lavorative**

- 1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare.
- 2) Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile da impiegarsi solo per operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente senza l'utilizzo di composti organici volatili (COV).
- 3) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e conseguente sotto-raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente.
- 4) Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque finalizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera.

Materie Prime:

- Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
- Pellami;
- Composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
- Ammorbidenti, coloranti, detersivi, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**Scheda A: Valori limite e modalità di verifica.**

Fasi lavorative	Sostanze inquinanti da ricercare	Valori limite	Tipologie impianti di abbattimento
3	COV	20 g/kg ^(a)	Previste dalla dGR 3552/2012 e s.m.i.
Le fasi lavorative individuate ai punti 1),2) e 4) non generano emissioni in atmosfera; pertanto, non sono state definite specifiche prescrizioni.			

Note:

- a) Il valore limite di 20 g COV/ kg capi indica il valore di solvente emesso per Kg di prodotto pulito ed asciugato, tenuto conto sia delle emissioni diffuse sia convogliate. Al fine del rispetto di tale valore limite deve essere rispettata la seguente condizione:

Valore calcolato o misurato < Valore limite fissato

dove, ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il "Piano di Gestione Solventi" secondo le modalità illustrate di seguito.

Piano gestione solventi (fase di pulitura a secco 3)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il Valore di Emissione Totale Calcolato

(V.E.T.C.) espresso in g-COV/kg-capi, da confrontare con il Valore Limite di Emissione Totale (V.L.E.T) definito al punto 11 della tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella A (20 g-COV/kg-capi).

Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel Modello 4 e reso disponibile sul sito di Regione Lombardia in formato “.xls”

Per la verifica del rispetto del V.L.E.T. si utilizza la seguente formula:

$$\mathbf{V.E.T.C\ deve\ essere\ minore\ o\ uguale\ V.L.E.T.}$$

dove:

V.E.T.C. = (Solvente in Input – Solvente in Output) / Quantità annua di prodotto lavato ed essiccato

Solvente in input (I): solvente presente all'inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato “vergine” o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all'inizio o durante l'anno di riferimento. Le quantità di solvente acquistate sono desunte dal registro degli acquisti e/o dalle fatture d'acquisto.

Solvente in output (O) = solvente O1 + solvente O2 + solvente O3

- **solvente O1:** solvente presente all'interno dell'impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all'interno della/e macchina/e) alla conclusione del periodo considerato dal Piano di Gestione Solventi.
- **solvente O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell'arco di tempo considerato nel Piano di Gestione dei Solventi. Convenzionalmente è stabilito nella misura del 10% del totale dei rifiuti contenenti solvente. Il gestore può, in alternativa, eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuto), volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi inviati a smaltimento. I risultati delle analisi potranno essere usati per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche sostanziali delle materie prime o delle macchine. Il gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD – Modello Unico di Dichiarazione – per ricavare il quantitativo di rifiuti prodotti contenenti solventi.
- **solvente O3:** solvente residuo dei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell'arco di tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il gestore, entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, redige e tiene a disposizione degli enti di controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al Modello 4, fino alla eventuale predisposizione di un sistema informatico per la trasmissione.

Per le attività di cui al punto 3 del paragrafo “Fasi lavorative”, il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale di cui alla scheda A e pari a 20 g/kg, deve essere effettuato sulla base della elaborazione del “Rapporto mensile di attività” (Modello 2), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il “Rapporto giornaliero di attività” (Modello 3). Nella compilazione di tali modelli, il gestore individuerà:

- il quantitativo di capi puliti e asciugati in kg o, in alternativa,
- il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico /ciclo massimo della macchina in kg.

Il “Rapporto mensile di attività” (Modello 2) dovrà essere firmato dal gestore dell'impianto, e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, in formato digitale o cartaceo.

Il gestore deve conservare, a disposizione degli organismi preposti al controllo:

- Copia della domanda di adesione all'autorizzazione generale, comprensiva degli allegati richiesti;
- Il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente (Modello 4);
- Il Rapporto mensile di attività (Modello 2);
- Annotazione/registrazione delle manutenzioni.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell'allegato, relativamente alle fasi/operazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate.

Criteria di manutenzione

- 1) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore degli impianti o dei sistemi di abbattimento e dovranno essere opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- 2) Salvo diversamente indicato dal gestore, la messa in esercizio per gli impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di efficacia dell'autorizzazione (quarantacinquesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adesione); diversamente, l'esercente, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

- 3) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 4) In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.